

Statuto della ASSOCIAZIONE
“Cluster Tecnologico Nazionale BLUE ITALIAN GROWTH” – CTN BIG

TITOLO PRIMO – Associazione

Art 1. - Denominazione

1. È costituita l'associazione denominata “Cluster Tecnologico Nazionale BLUE ITALIAN GROWTH”, in forma abbreviata “CTN BIG” e in lingua inglese “BLUE ITALIAN GROWTH Technology Cluster – BIG TC” (di seguito detta “Associazione”).

Art 2. - Sede

1. L'Associazione ha sede nel comune di Napoli.
2. L'Associazione può modificare la propria sede e creare sedi decentrate per delibera assembleare.

Art 3. - Forma giuridica e durata

1. L'Associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro ed opererà per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 14 e ss. Codice Civile.
2. L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.
3. L'Associazione è apartitica e apolitica e promuove la parità di genere e la non discriminazione.

Art 4. - Oggetto e scopo

1. L'Associazione ha per oggetto lo sviluppo e il consolidamento del cluster tecnologico nazionale nell'ambito dell'economia del mare, in coerenza con quanto definito dal Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal CIPE con delibera del 1 maggio 2016, per generare, all'intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema industriale marino e marittimo dell'Italia.
2. L'Associazione si propone come struttura aperta alla partecipazione incrementale di tutti gli attori nazionali interessati ai temi della Blue Growth, con la finalità di creare un'unica realtà aggregativa di valenza nazionale (community), capace di essere efficacemente rappresentativa del settore di riferimento in una prospettiva internazionale, e come punto di incontro con le Amministrazioni regionali e nazionali.
3. L'Associazione persegue criteri di governo che assicurino flessibilità, inclusività, meccanismi trasparenti di adesione, partecipazione e decisione, accurato monitoraggio e diffusione pubblica delle attività svolte. La stessa imposterà forme di dialogo paritetico e di condivisione con le autorità pubbliche europee, nazionali e regionali competenti sulle tematiche del mare. L'Associazione, nei propri atti di indirizzo e nella elaborazione dei documenti programmatici, terrà inoltre conto dei seguenti aspetti critici:
 - una equilibrata combinazione tra le diverse prospettive temporali di ricaduta della ricerca;
 - la necessità di individuare soluzioni capaci di creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla nascita di imprese innovative;
 - la necessità di attrarre e formare capitale umano altamente specializzato;
 - l'impegno a favorire agili forme di accesso a strumenti finanziari adeguati a sostenere lo sviluppo delle imprese;
 - l'opportunità di una forte presenza di infrastrutture tecnologiche, di servizi di trasferimento tecnologico, internazionalizzazione, supporto alla protezione della proprietà intellettuale e alla creazione d'impresa;
 - la necessità di favorire lo sviluppo di networks e collaborazioni internazionali;
 - la necessità di allineare scenari e azioni di ricerca e innovazione, regionali e nazionali, con quelli europei e mediterranei.

4. Le aree tematiche di riferimento per l'Associazione, individuate in fase costitutiva con riferimento ai documenti strategici internazionali in tema di Blue Growth, sono:
- Ambiente marino, delle acque interne e fascia costiera: monitoraggio ambientale e di sicurezza, marine hazard, protezione delle coste, servizi di intervento ambientale, sicurezza in mare e portuale, protezione e greening delle coste e dei porti, aree marine protette, integrazione dati, servizi di previsione, inquinamento e scarichi in mare (inclusi residuati bellici), sensori per il rilevamento degli indicatori dello stato ambientale;
 - Biotecnologie blu: bio-remediation, biofarmaci, biomolecole, biomateriali;
 - Energie rinnovabili dal mare: eolico offshore, energia da onde e maree, geotermia marina, microbial fuel cell;
 - Risorse abiotiche marine: oil & gas, estrazione mineraria, idrati di metano, stoccaggio geologico offshore di CO₂;
 - Risorse biotiche marine: pesca e acquacoltura marina e nelle acque interne, servizi ecosistemici, riduzione uso farine di pesce, biodiversità e contrasto diffusione specie aliene;
 - Cantieristica e robotica marina: mezzi, sistemi e infrastrutture portuali e offshore (estrattive, energetiche, civili, ittiche), robotica marina di monitoraggio e sicurezza, sistemi duali per la difesa, mezzi di superficie e sottomarini (esclusi i mezzi per la mobilità per le vie d'acqua, già compresi nell'ambito del cluster tecnologico nazionale sulla mobilità sostenibile di superficie, terrestre e marittima dalla delibera CIPE rammentata al precedente comma 1);
 - Sostenibilità e usi economici del mare;
 - Infrastrutture di ricerca marina e marittima e trasferimento tecnologico;
 - Skills & Job: sviluppo delle competenze abilitanti e dei percorsi di istruzione e formazione.
5. L'Associazione si propone, In particolare, di condurre consultazioni e azioni di coordinamento dei principali attori del sistema della ricerca pubblica e privata nazionale sulle traiettorie della Blue Growth, di cui al precedente comma 4, anche in collaborazione con i Ministeri competenti e gli altri Cluster Tecnologici Nazionali, al fine di:
- elaborare piani strategici e di azione finalizzati a individuare lo sviluppo tecnologico di medio termine e produrre scenari tecnologici, identificando priorità e modalità d'intervento;
 - definire scenari tecnologici di prospettiva per l'Italia e, più in generale, strumenti conoscitivi atti a supportare sia l'elaborazione di politiche informate, sia l'indirizzo di fondi dedicati alla ricerca, innovazione, formazione e sviluppo del capitale umano;
 - allineare e integrare gli scenari e le azioni regionali e nazionali con quelle Europee e Mediterranee del settore, in stretta cooperazione con i Rappresentanti nazionali nei comitati europei e negli organismi di gestione delle molteplici iniziative internazionali;
 - mobilitare l'industria e il sistema della ricerca e della formazione, anche in cooperazione con le amministrazioni regionali, per attivare partenariati nazionali estesi e inclusivi, e creando filiere lunghe di cooperazione tra i territori, trans-settoriali e internazionali;
 - sviluppare piani di investimento pubblico-privato in ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze dagli organismi di ricerca al sistema delle imprese;
 - supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze, e lo sviluppo di imprenditorialità innovativa;
 - svolgere un ruolo di coordinamento e promozione della ricerca europea e agire come punto di riferimento nelle attività di cooperazione e promozione internazionale in tema di innovazione;
 - disseminare informazioni alla società civile in generale e promuovere la condivisione di conoscenze tra il sistema pubblico e quello industriale;

- svolgere attività di coordinamento in materia di norme tecniche volontarie e linee guida, con riferimento a tutti i settori citati nei punti precedenti, intervenendo a supporto dei processi di produzione e diffusione di norme tecniche.
6. L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento dello scopo associativo.

TITOLO SECONDO – Associati

Art 5. - Condotta etica

1. Tutti gli Associati si impegnano ad operare nel rispetto della legalità, ad assicurare buona fede e trasparenza nei rapporti con degli altri Associati, ed a rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione e delle informazioni scambiate fra Associati.
2. Gli Associati si impegnano a garantire la conformità a pratiche professionali lecite e al rispetto di quanto al comma precedente da parte dei propri dipendenti e rappresentanti coinvolti nelle attività dell'Associazione.

Art 6. - Associati

1. L'Associazione può avere un numero illimitato di Associati.
2. Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti giuridici, aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, che esprimano un interesse specifico per il tema dell'economia del mare. Gli Associati sono registrati in una delle seguenti categorie, in relazione alla loro natura:
 - a) imprese;
 - b) enti pubblici di ricerca, università e organismi di ricerca pubblici o privati, identificate secondo i criteri definiti dall'Unione Europea;
 - c) aggregazioni regionali (cluster, poli, laboratori pubblico-privati, ecc.) e distretti tecnologici;
 - d) altre organizzazioni pubbliche o private interessate all'attività dell'Associazione.
3. Gli Organi centrali dello Stato e gli Enti territoriali (Regioni, ecc.), previa espressione formale dell'adesione alle finalità dell'Associazione, partecipano di diritto all'attività associativa, in particolare esprimono il loro indirizzo nell'ambito del Comitato di Indirizzo Territoriale previsto dall'art. 16. Resta comunque inteso che i detti Organi centrali dello Stato e Enti territoriali non acquisiscono i diritti e gli oneri degli Associati (voto in Assemblea, obbligo di versare le quote associative).
4. Gli Associati non possono essere persone fisiche.
5. L'Associazione favorisce e garantisce la massima apertura all'adesione ad essa.
6. Tutti gli Associati devono operare in conformità alla legislazione italiana.
7. Tutti gli Associati devono contribuire allo sviluppo dell'associazione.
8. Tutti gli Associati sono tenuti a versare una quota una tantum di adesione e una quota annuale di iscrizione. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alle quote di adesione e annuale.
9. Gli Associati iscritti nell'apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti in alcun modo a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione e a farsi carico di obbligazioni prese dall'Associazione verso terzi o altri Associati.
10. Gli Associati godono dei seguenti diritti:
 - a) esprimere un rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea;
 - c) convocare l'Assemblea, congiuntamente con almeno un terzo degli altri Associati, fornendo indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - d) partecipare alle attività dell'Associazione e eleggere rappresentanti nelle cariche sociali;

e) recedere dall'Associazione, secondo le modalità definite all'art. 8.

11. Gli Associati sono obbligati a:

- a) l'osservanza delle norme del presente Statuto ed al rispetto delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, nelle materie di loro competenza;
- b) astenersi da comportamenti contrari allo scopo e all'attività dell'Associazione;
- c) contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle delibere dell'Assemblea;
- d) comunicare all'Associazione le variazioni significative che avvengano all'interno della loro compagine.

Art 7. - Domanda di adesione

1. La richiesta di ammissione deve essere presentata in forma scritta all'Associazione; essa deve contenere:
 - a) l'indicazione della denominazione e della sede del candidato richiedente, la descrizione delle attività del candidato nei settori della Blue Growth, la categoria a cui si chiede registrazione ai sensi dell'art. 6.2, nonché l'indicazione delle generalità e qualifica della persona designata a rappresentare il candidato presso l'Associazione;
 - b) la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'accettazione e l'impegno all'osservanza dello Statuto dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi associativi;
 - c) l'impegno a versare, integralmente a semplice prima richiesta, la quota di adesione e le quote annuali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, c. 2.
2. L'ammissione di nuovi associati è demandata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere informazioni supplementari al Candidato in merito alla qualità di associato ed è tenuto a deliberare in merito all'accoglimento della richiesta di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa o del suo perfezionamento; il relativo giudizio di ammissione, debitamente motivato, è inappellabile e insindacabile.
3. L'ammissione deliberata positivamente dal Consiglio Direttivo viene comunicata al Candidato a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, e si intende effettiva a far data dalla data di registrazione del versamento contestuale della quota di adesione e della quota annuale.

Art 8. - Perdita della qualifica di Associato, esclusione e recesso

1. La qualità di associato si perde automaticamente, con semplice presa d'atto del Consiglio Direttivo, nei casi di: scioglimento, liquidazione o dichiarazione di fallimento e procedure simili dell'Associato, e per mancato versamento, totale o parziale, della quota annuale entro la scadenza del sesto mese successivo alla prima richiesta delle stesse da parte dell'Associazione.
2. L'Assemblea può mettere fine all'adesione di qualunque Associato, con delibera adeguatamente motivata, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati nei seguenti casi:
 - a) violazione dello Statuto o dei regolamenti Associativi approvati dall'Assemblea;
 - b) comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o il perseguimento degli scopi associativi.
3. Il recesso può essere esercitato dall'Associato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 30 settembre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 31 dicembre dell'anno successivo e la quota annuale stabilita dall'Assemblea per l'annualità successiva dovrà essere corrisposta integralmente

dall'Associato recedente. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi dell'Associato recedente relativi alla qualità di associato e al versamento del contributo economico restano immutati.

4. Ogni soggetto che cessi di essere Associato per ragioni dovute a recesso, esclusione o perdita della qualità di associato, non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate. Inoltre, la quota di adesione del soggetto che cessi di essere Associato non è trasmissibile né rivalutabile.
5. L'esclusione o il recesso non libera l'Associato recedente o escluso dalle obbligazioni specifiche assunte in vigore del rapporto associativo in relazione ad attività a cui lo stesso partecipi, salvo specifico esonero deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art 9. - Partecipazione finanziaria degli Associati

1. Per raggiungere gli scopi precisati, l'Associazione si avvale dei contributi versati dagli Associati a titolo di quota di adesione e di quota annuale. Successivamente alla costituzione, gli importi della quota di adesione e di quella annuale, nonché le relative modalità di pagamento, sono decisi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Gli Associati dissenzienti sull'importo della quota annua, ove deliberato in aumento rispetto all'annualità precedente dall'Assemblea, hanno facoltà di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il recesso avrà efficacia immediata.

TITOLO TERZO – Organi dell'Associazione

Art 10. - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati,
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo,
 - d) il Comitato Tecnico Scientifico,
 - e) il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico,

Art 11. - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione (di seguito detta Assemblea), composto dai legali rappresentanti degli Associati o loro delegati.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza la seduta verrà presieduta dal persona nominata dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9.2.
3. L'Assemblea è competente, tra l'altro, per le seguenti materie:
 - a) nomina e revoca del Presidente, ai sensi del successivo art. 12.1;
 - b) nomina e revoca del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del successivo art. 14.3;
 - c) nomina e revoca degli altri membri elettivi del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 13.3;
 - d) nomina e revoca dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi del successivo art. 14.2;
 - e) nomina del revisore legale monocratico, scelto fra persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli Associati e qualificate a norma di legge tra i revisori legali;
 - f) eventuale nomina dell'organo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001;
 - g) decisioni sull'esclusione di Associati, ai sensi dell'art. 8.2;
 - h) definizione degli indirizzi che ispirano l'Associazione nell'attuare lo scopo associativo e guidano l'operato del Consiglio Direttivo;

- i) approvazione della pianificazione strategica e attuativa dell'Associazione e delle sue revisioni;
 - j) approvazione dei bilanci preventivo (budget) e consuntivo annuali (rendiconto economico e finanziario) dell'Associazione, rispettivamente, entro il secondo mese antecedente alla chiusura dell'esercizio e entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - k) fissazione della quota di adesione e della quota annuale degli Associati e delle relative modalità di pagamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - l) approvazione di regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione e degli Organi sociali;
 - m) approvazione sulle eventuali modifiche del presente Statuto;
 - n) deliberazione in merito allo scioglimento, alla liquidazione dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio.
4. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati. La seduta assembleare si tiene presso la sede legale o in altro luogo, purché in Italia, anche con l'ausilio di mezzi telematici e con l'uso del voto postale, secondo modalità da definire con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, atto a garantire un accesso paritario e l'uniforme espressione dei diritti di intervento a tutti gli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora ed è inviato a tutti gli Associati mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
5. Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a un voto. Ogni Associato, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Associati.
6. L'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario, con il compito di redigere il relativo verbale delle deliberazioni. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea è trasmesso a tutti gli Associati. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati presso la sede sociale.
7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli Associati intervenuti, esclusi i casi previsti nel successivo comma 8, per i quali è previsto un più ampio quorum deliberativo e per i quali il quorum costitutivo è, sia in prima che in seconda convocazione, pari a quello deliberativo.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere attinenti alle materie di cui alle lettere l), m) del precedente comma 3, per le quali l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Associati, e n), per cui è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art 12. - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, selezionandolo in base al curriculum per la capacità di rappresentanza dei settori industriali della Blue Growth. Il Presidente resta in carica per una durata massima di tre anni e il suo mandato può essere rinnovato dall'Assemblea. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, avvenuta per qualunque motivo, ne assume ad interim la carica il membro più anziano del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione.
2. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente può nominare procuratori, avendo a tale scopo acquisito parere favorevole dal Consiglio Direttivo circa i limiti e la durata della procura e il nome del procuratore.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, e ne cura l'esecuzione delle Deliberazioni.
4. La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art 13. - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo che è l'organo di indirizzo strategico e di gestione, con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che ne presiede i lavori, e da un numero massimo di 20 membri, ripartiti come segue:
 - due per ciascuna delle nove aree tematiche identificate all'art. 4.4,
 - il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico,
 - il Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale.
3. I membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale, sono nominati dall'Assemblea; la carica di membro del Consiglio Direttivo non è cumulabile con la carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico. L'Assemblea nella nomina dei membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza di ciascuna area tematica di cui all'art. 4.4, garantisce una rappresentanza bilanciata delle categorie di associati, di cui all'art. 6.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili.
4. Le eventuali dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse a mezzo posta elettronica certificata al Presidente o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario. In questa eventualità, il Consiglio direttivo procede, ottemperando al bilanciamento previsto dal precedente comma 3, alla cooptazione di un sostituto, che resterà in carica fino alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nell'arco del mandato non può procedere alla cooptazione di un numero di membri superiore a un terzo dei suoi membri.
5. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso né rimborso per l'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa dal Presidente, con procedura idonea a certificare la ricezione da parte del destinatario, a tutti i componenti almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il suddetto termine è ridotto a tre giorni.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti. E' prevista la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo per via telematica, a condizione che essa assicuri la piena partecipazione ai lavori di tutti i membri. I membri del Consiglio Direttivo nominano, di volta in volta, un segretario, con il compito di redigere il relativo verbale delle deliberazioni.
8. Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice dei partecipanti alle sedute; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le risoluzioni adottate dal Consiglio Direttivo sono comunicate a tutti i componenti, anche non presenti, e devono altresì essere archiviate e rese accessibili a tutti gli Associati presso la sede dell'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione adottando le delibere inerenti all'organizzazione e al funzionamento della medesima, nonché agli impegni economici e finanziari della stessa. Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro, le seguenti essenziali attribuzioni:
 - a) proporre all'approvazione dell'Assemblea, annualmente gli indirizzi e la pianificazione operativa della Associazione, sulla base del contributo reso disponibile dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato di Indirizzo Territoriale;
 - b) elaborare le linee guida per l'attività del Comitato Tecnico Scientifico;

- c) promuovere l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- d) monitorare l'avanzamento delle attività e dei progetti dell'Associazione, in coerenza con gli indirizzi strategici interni e con quelli espressi dalle Amministrazioni di riferimento;
- e) effettuare il coordinamento con altri Cluster Tecnologici Nazionali per definire linee comuni d'azione, al fine di favorire il consolidamento di politiche di sistema e di masse critiche più ampie ed efficaci;
- f) interfacciarsi con i *policy maker*, come portatore degli interessi degli Associati e degli altri attori di riferimento;
- g) riferire periodicamente all'Assemblea circa lo stato di implementazione dello scopo associativo.

10. Inoltre, il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) vigila circa l'osservanza dello Statuto da parte degli Associati;
- b) provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- c) predispone il budget e il rendiconto economico e finanziario annuali, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 11.3 lett. j);
- d) definisce i contributi finanziari degli Associati, di cui al precedente art. 9 e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- e) delibera sulle richieste di adesione dei nuovi Associati e formula all'Assemblea eventuali proposte di esclusione di Associati, ai sensi dell'art. 8.2.

11. Nell'ambito del Consiglio Direttivo è prevista la costituzione di una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e da massimo quattro membri, con la funzione di supportare il Presidente nell'attuazione ordinaria degli indirizzi formulati dal Consiglio Direttivo.

12. L'operatività del Consiglio Direttivo è regolata con un regolamento interno per il suo funzionamento, approvato dall'Assemblea, che, tra l'altro, definisce i criteri di costituzione della Giunta Esecutiva, i compiti e le funzioni operative ad essa attribuiti.

Art 14. - Comitato Tecnico Scientifico e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo con la funzione di osservatorio tecnologico e della formazione, di indirizzo e proposta di scenari di sviluppo e di attività progettuali. Il Comitato Tecnico Scientifico, inoltre, supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani operativi dell'Associazione e in ogni altra materia su richiesta dello stesso.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Coordinatore e da un numero massimo di 18 membri, due per ciascuno delle nove aree tematiche identificate all'art. 4.4. L'Assemblea, nella nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, selezionerà un membro con prevalente formazione scientifica e un membro con prevalente formazione industriale. I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per l'espletamento delle funzioni, non spetta alcun compenso, né rimborso.
3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Assemblea. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha l'incarico di coordinare i lavori dello stesso e coadiuva il Presidente nelle relazioni esterne dell'Associazione. La carica di Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico, al fine di coinvolgere tutti gli Associati nell'attività tecnico-scientifica dell'Associazione provvede a:
 - a. costituire un Working Group istituzionale per ciascuna delle aree tematiche identificate all'art. 4.4, con le funzioni definite all'art. 15; inoltre, può costituire altri working group temporanei nel numero ritenuto opportuno, definendone le funzioni specifiche;

- b. gestire e coordinare le attività dei Working Group, anche proponendo al Consiglio Direttivo la nomina di specifici Coordinatori dei singoli Working Group;
 - c. individuare best practices e percorsi di diffusione e condivisione delle stesse tra i diversi Working Group al fine di far crescere in modo omogeneo le diverse comunità di Associati relative alle varie tematiche di sviluppo.
6. Il Comitato Tecnico Scientifico si interfaccia costantemente con il Consiglio Direttivo attraverso il proprio Coordinatore, a cui sottopone periodicamente lo stato di attuazione delle attività svolte e le proposte per nuove attività.
 7. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce secondo le periodicità dallo stesso determinate, ma in ogni caso non meno di tre volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Coordinatore lo richieda per iscritto. E' prevista la partecipazione alle riunioni per via telematica.
 8. La convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico viene effettuata dal Coordinatore a mezzo posta elettronica ordinaria da inviare a tutti i componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il suddetto termine è ridotto a 7 (sette) giorni.
 9. Le sedute del Comitato Tecnico Scientifico sono validamente tenute se è presente la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore e depositato presso l'Associazione.

TITOLO QUARTO – Altri Organismi dell'Associazione

Art 15. - Working Group

1. I Working Group sono organismi aggregativi della community nazionale della Blue Growth, nonché lo strumento di partecipazione di tutti gli Associati e degli attori istituzionali, ambito di base per la definizione di scenari tecnologici condivisi e di posizioni comuni, la maturazione della nuova progettualità e lo scambio delle conoscenze e delle esperienze. Il Comitato Tecnico Scientifico si avvale dei Working Group nello sviluppo della propria attività.
2. Ciascun Working Group è composto dai rappresentanti degli Associati e degli attori istituzionali interessati allo specifico tema di intervento ad esso assegnato. Ciascun Associato è libero di partecipare a tutti i Working Group per i quali ha interesse. Non è previsto un numero minimo e massimo di componenti per Working Group. Possono essere invitati a partecipare, a titolo gratuito, ai Working Group anche esperti esterni all'Associazione.

Art 16. - Comitato di Indirizzo Territoriale e Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale

1. Il Comitato di Indirizzo Territoriale è l'ambito di confronto operativo con le Amministrazioni centrali e regionali interessate all'attività dell'Associazione, al fine di una acquisizione di indirizzi da parte della Associazione e di favorire il coordinamento tra le azioni sviluppate a livello nazionale e quelle attuate a livello territoriale.
2. Il Comitato di Indirizzo Territoriale è composto di diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, c. 3, dai referenti di tutti gli Organi centrali dello Stato e gli Enti territoriali che hanno espresso formale interesse nell'attività dell'Associazione. Ai componenti del Comitato di Indirizzo Territoriale non spetta alcun compenso, né rimborso.
3. Il Comitato di Indirizzo Territoriale nella prima riunione di insediamento e successivamente ad ogni rinnovo degli Organi sociali, identifica al proprio interno un Coordinatore con la funzione di coordinare i lavori del Comitato e di collegamento con il Presidente e il Consiglio Direttivo. Il Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale è membro di diritto del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13.2. La

carica di Coordinatore del Comitato di Indirizzo Territoriale è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

4. Il Comitato di indirizzo Territoriale si riunisce secondo le periodicità dallo stesso determinate, ma in ogni caso non meno di due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga utile o almeno un terzo dei membri lo richieda per iscritto. E' prevista la partecipazione alle riunioni per via telematica. E' prevista la partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo Territoriale del Presidente e del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.
5. La convocazione delle riunioni del Comitato di Indirizzo Territoriale viene effettuata dal Coordinatore a mezzo posta elettronica ordinaria da inviare a tutti i componenti almeno due settimane prima della data della riunione. Delle riunioni del Comitato di indirizzo territoriale deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore e depositato presso l'Associazione.

TITOLO QUINTO – Disposizioni generali

Art 17. - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione versate dagli Associati all'atto dell'iscrizione e da eventuali beni o donazioni di enti e soggetti pubblici o privati.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento dalle quote annuali versate dagli Associati, dal reddito derivante dal patrimonio, da erogazioni e contributi pubblici o privati, e da eventuali altre entrate derivanti dalla propria attività, anche commerciale.

Art 18. - Contabilità e bilanci

1. L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige a norma di legge annualmente il bilancio preventivo (budget) e il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario), da presentarsi da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea nel rispetto dei termini di cui all'art. 11, c. 3, lett. j).
3. L'Associazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art 19. - Liquidazione e scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. Il liquidatore o i liquidatori devono procedere a trasferire il patrimonio dell'Associazione, se presente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. In caso di scioglimento, nessuno degli Associati è tenuto a farsi carico di assumere personale dipendente dell'Associazione.

Art 20. - Foro Competente

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra Associati o fra Associati e Associazione, anche se promosse dal Consiglio Direttivo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno primariamente oggetto del tentativo di composizione bonaria ad opera degli Organi dell'Associazione; in subordine saranno rimesse alla competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Napoli.

o - o - o - o - o